Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
NICOLA SOLDATI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore STEFANO CHERTI

Riunione del 08/10/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 1° febbraio 2026 (e reclamo presentato in data 3 dicembre 2025), il ricorrente rappresenta che la porta di ingresso del proprio immobile sarebbe stata danneggiata nel corso di un tentativo di furto, richiedendo una spesa per il ripristino di euro 382,00.

L'impresa negava la liquidazione dell'indennizzo, in quanto il danno denunciato non risulterebbe coperto dalla garanzia assicurativa attivata. Tale garanzia, a detta dell'impresa, "*non rimborsa i danni causati in occasione di furto e/o tentato furto*".

Il ricorrente, nel reclamo, contesta tali conclusioni, richiamando le previsioni contrattuali che espressamente riconoscono la liquidazione dell'indennizzo anche per "*i danni subiti dal fabbricato o dal contenuto in occasione di furto, anche solo tentato, se l'introduzione avviene tramite rottura, scasso o sfondamento dei mezzi di protezione e chiusura*".

L'impresa regolarmente costituita, precisa che l'oggetto della controversia riguarda la richiesta di liquidazione dell'indennizzo avanzata dal ricorrente in data 2 settembre 2025. In particolare, il ricorrente aveva richiesto la liquidazione della somma di euro 382,00, a seguito

dei danni subiti dalla porta di ingresso della propria abitazione in occasione di un tentato furto.

La resistente, in data 10 novembre 2025, aveva manifestato il proprio diniego alla suddetta richiesta, in quanto "*il danno lamentato non rientrava nella copertura della garanzia "*Danni al fabbricato*" che non coprirebbe i danni subiti a seguito di furto e/o tentato furto*". Tale danno sarebbe stato, invece, coperto, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, dalla diversa garanzia "*Danni da effrazione*", che il ricorrente avrebbe deciso consapevolmente di non acquistare.

Nelle proprie memorie di replica il ricorrente contesta le conclusioni dell'impresa, sostenendo che quest'ultima avrebbe erroneamente ricondotto il danno riportato nella garanzia "*Danni da effrazione*" anziché "*Danni al fabbricato*", come dallo stesso richiesto.

Il ricorrente, inoltre, si lamenta della presunta ambiguità delle clausole contrattuali, che non permetterebbero di distinguere agevolmente, per il consumatore medio, le due diverse tipologie di garanzia ("*Danni al fabbricato*" - "*Danni da effrazione*").

Ritiene, infine, che l'impresa resistente non avrebbe soddisfatto l'onere, a suo carico, di provare "*la chiara applicabilità dell'esclusione*".

Di converso, nelle controrepliche la compagnia ribadisce integralmente le proprie difese, precisando la chiarezza e trasparenza delle informazioni fornite alla controparte. In particolare, l'impresa ribadisce che il ricorrente ha acquistato la garanzia "*Danni al fabbricato*", idonea a coprire esclusivamente eventi di natura statica od accidentale, decidendo consapevolmente di non sottoscrivere la diversa e ulteriore garanzia "*Furto e rapina*", idonea a coprire i danni provocati da un'eventuale azione delittuosa. Evidenzia, infatti, che il danno da effrazione non è un'ipotesi esclusa dalla garanzia "*Danni al fabbricato*", "*ma un rischio del tutto distinto, oggetto di una garanzia autonoma e facoltativa*", non acquistata nel caso di specie.

Il ricorrente chiede "*di riesaminare la pratica e la conseguente liquidazione dell'indennizzo previsto*".

L'impresa chiede di "*rigettare integralmente il ricorso presentato* (…)*, in quanto palesemente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la legittimità del diniego di indennizzo* (…), *per inoperatività della garanzia "*Danni al fabbricato*" in relazione all'evento denunciato*".

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda il mancato ristoro dei danni subiti dal ricorrente alla serratura della porta della propria abitazione a seguito di un tentativo di furto. Invero, è incontestato tra le parti il verificarsi del danneggiamento della porta di ingresso dell'unità abitativa del ricorrente, a seguito di un tentativo di furto occorso in data 28 agosto 2025 (di cui il ricorrente produce evidenza fotografica); ed è altresì certo tra le parti il fatto che il verificarsi dell'evento abbia determinato una spesa per il ripristino della porta pari ad euro 382,00.

È controversa, invece, l'operatività nel caso di specie della garanzia "*Danni al fabbricato*".

Il ricorrente afferma che il danno ha riguardato la porta d'ingresso dell'unità immobiliare assicurata, "*elemento pacificamente rientrante tra i fissi ed infissi del fabbricato e quindi riconducibile -sotto il profilo oggettivo- alla suddetta garanzia*".

L'impresa eccepisce l'inoperatività della garanzia "*Danni al fabbricato*" al sinistro denunciato, in quanto essa non comprenderebbe i danni subiti a seguito di furto e/o tentato furto, rientranti, invece, nella diversa garanzia "*Danni da effrazione*", non acquistata dal ricorrente.

In particolare, l'impresa sostiene che la garanzia "*Danni al fabbricato*" elencherebbe tassativamente gli eventi coperti, "*tra cui figurano incendio, esplosione, eventi atmosferici e atti vandalici. In tale elencazione non è in alcun modo menzionato il furto o il tentato furto.* "*Il danno denunciato rientrerebbe, invece, nella diversa garanzia "*Furto e rapina*", "che il ricorrente ha legittimamente scelto di non sottoscrivere*". L'impresa ribadisce che la garanzia acquistata dal ricorrente coprirebbe esclusivamente eventi di natura statica od accidentale, mentre la diversa garanzia "*Furto e rapina*" risulterebbe idonea a coprire i danni provocati da un'eventuale azione delittuosa.

Dal tenore della documentazione versata in atti non vi sono dubbi che grava sul ricorrente l'onere di dimostrare che il sinistro (e i danni) denunciati siano riconducibili all'interno delle garanzie acquistate, trattandosi del fatto costitutivo della pretesa azionata ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., secondo cui "*chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda*".

Il Collegio dell'Arbitro Assicurativo si è recentemente espresso sul punto chiarendo che "*se da un lato spetta all'assicurato provare che l'evento rientri astrattamente nei "*rischi inclusi*" del contratto, dall'altro grava sull'assicuratore l'onere di dimostrare i presupposti di fatto per l'applicazione delle clausole di delimitazione del rischio (cd. "*rischi non compresi*"), in quanto integranti un fatto impeditivo della pretesa attorea*" (cfr. *inter alia*, Decisione AAS n. 448/2026 e Decisione AAS n. 459/2026).

Come emerge dal complesso della documentazione prodotta, il ricorrente non ha addotto elementi utili a far ritenere che il tentativo di furto (ed il conseguente danno alla porta) possa essere ricondotto nelle ipotesi ricomprese nella garanzia "*Danni al fabbricato*"; mentre la condotta denunciata può essere agevolmente ricompresa nella diversa garanzia "*Furto e rapina*", tuttavia non acquistata dalla parte.

In virtù di quanto dedotto e allegato nel corso del procedimento, questo Collegio ritiene che il ricorrente non abbia assolto all'onere probatorio cui per legge è tenuto, mentre l'impresa ha addotto elementi utili a ritenere che i danni subiti alla serratura della porta dell'abitazione del ricorrente non possano essere ricompresi nella polizza assicurativa acquistata.

Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA